

(N. 654)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1949

Assegnazione di lire 773 milioni sul fondo lire all'Istituto Centrale di Statistica per l'attuazione del censimento generale dell'industria, del commercio e delle attività economiche ausiliarie.

ONOREVOLI SENATORI. — L'ultimo censimento industriale e commerciale, ai sensi della legge 18 gennaio 1930, n. 124 venne eseguito nel triennio 1937-39, in un periodo particolarmente difficile della vita nazionale; e la elaborazione dei dati fu sensibilmente ritardata a motivo dei sopravvenuti eventi bellici.

L'esecuzione di un nuovo censimento si rende particolarmente necessaria ed urgente, non solo per il periodo di tempo decorso, ma anche e soprattutto per le profonde variazioni strutturali dell'economia conseguenti alla guerra ed alle condizioni nelle quali sono venute a trovarsi le attività industriali e commerciali del Paese nel periodo post-bellico.

Tale esigenza è stata ripetutamente avvertita anche in sede parlamentare e l'Istituto Centrale di Statistica ha più volte prospettata in questi ultimi anni la necessità di una rilevazione a carattere generale diretta a fornire i principali elementi quantitativi sulla

consistenza, sulle caratteristiche e sul potenziale economico dei settori di cui trattasi.

Trattandosi di un problema di indilazionabile soluzione anche in rapporto agli impegni internazionali del Paese e date le insuperabili difficoltà del bilancio dello Stato, si è ritenuto indispensabile far ricorso ad una congrua assegnazione sul fondo-lire E.R.P. In tali sensi il problema è stato esaminato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione che ha riconosciuto tale necessità, prevedendo nella somma di lire 773 milioni il fabbisogno per il suddetto censimento.

L'unito disegno di legge autorizza il prelievo di lire 773 milioni e detta, inoltre, norme per sopperire all'indispensabile e temporaneo fabbisogno di personale. Ad evitare ogni deroga al divieto vigente per le assunzioni di personale non di ruolo, si è ritenuto opportuno prevedere, da un lato, la facoltà di distaccare presso l'I.C.S. personale di altre

Amministrazioni, e, dall'altro, quella di conferire incarichi a persone estranee, secondo determinate modalità.

Frattanto, l'Istituto Centrale di Statistica ha predisposto il piano tecnico ed organizzato il censimento di cui trattasi, che sarà rapidamente perfezionato d'intesa con le Amministrazioni statali interessate. Il piano, per quanto riguarda le attività industriali e artigiane, contempla:

a) una rilevazione principale da effettuarsi presso tutte le ditte industriali ed i rispettivi stabilimenti;

b) una rilevazione speciale per le piccole industrie e l'artigianato.

La rilevazione di cui alla lettera a) verrà eseguita a mezzo di tre distinti questionari costituiti:

1° da un questionario di ditta nel quale vengono richiesti i principali dati riguardanti ciascuna unità economica presa nel suo complesso;

2° da un questionario di stabilimento nel quale verranno raccolti dati sulla occupazione operaia, sulle ore di lavoro, sulla forza motrice e sul valore delle materie prime ed ausiliarie impiegate nell'anno precedente al censimento, sul valore della produzione ottenuta ed altri dati indispensabili ai fini di una indagine sul valore aggiunto alla produzione e sul prodotto netto nazionale;

3° da un questionario di produzione nel quale saranno richiesti per ciascun ramo dell'industria dati quantitativi sulle materie prime ed ausiliarie consumate e sui prodotti ottenuti nonché i dati sulla consistenza delle scorte al termine dell'anno di censimento.

Nel questionario delle piccole industrie e dell'artigianato è contemplata la richiesta di dati più semplici e di facile accertamento, tenuto conto dell'assai minore e talvolta inesistente organizzazione contabile di queste

piccole attività. La richiesta di dati di carattere economico, oltre a quelli di carattere tecnico e comunque relativi ad elementi non monetari, tende al precipuo scopo di fornire completi ed attendibili elementi ai fini della compiuta conoscenza della situazione economica del Paese, in relazione anche a quanto è ora previsto dalla legge 21 agosto 1949, n. 639.

Anche nell'ultimo censimento industriale venne compiuta, a titolo sperimentale, una rilevazione del genere ed i risultati sono stati finora l'unica seria base di valutazione del reddito nazionale.

Secondo i preventivi dell'Istituto Centrale di Statistica, il censimento di cui trattasi comporta una spesa complessiva di 773 milioni di lire. Le spese da sostenersi al centro e quelle degli organi periferici sono rispettivamente pari al 43 per cento ed al 57 per cento del totale.

L'ammontare complessivo della spesa si ripartisce per titoli nel modo seguente:

milioni 61,2 pari al 7,9 per cento per stampati;

milioni 6,8 pari al 0,9 per cento per cancelleria e attrezzature varie;

milioni 605 pari al 78,3 per cento per spese di personale necessario al centro e alla periferia per le operazioni di rilevazione ed elaborazione dei dati;

milioni 60 pari al 7,7 per cento per l'organizzazione tecnica e la vigilanza della rilevazione;

e la rimanente parte per altre spese sussidiarie o impreviste.

Il preventivo è stato effettuato non solo con i criteri più restrittivi ma anche sul presupposto che per l'artigianato e le piccole industrie la rilevazione debba essere limitata, come sopra detto, a pochissimi dati essenziali e quindi non richiedenti un largo impiego di ufficiali rilevatori.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sul conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, è autorizzato, in favore dell'Istituto Centrale di Statistica, l'utilizzo della somma di lire 773 milioni per l'attuazione di un censimento generale della industria, del commercio e delle attività economiche ausiliarie.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 2.

Per le esigenze inerenti alla esecuzione del censimento previsto nel precedente articolo e per la durata dei relativi lavori l'Istituto Centrale di Statistica potrà avvalersi dell'opera di dipendenti, di ruolo e non di ruolo,

di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati. Per la durata del distacco, gli assegni spettanti ai predetti dipendenti saranno rimborsati dall'Istituto Centrale di Statistica alle rispettive Amministrazioni.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto Centrale di Statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche Amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.